

COMUNE DI BIENNO

(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA GENERALE
DELLE ENTRATE**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 5 del 15.03.2007

INDICE

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento
- Art. 2 - Definizione delle entrate
- Art. 3 - Regolamentazione delle entrate
- Art. 4 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni
- Art. 5 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

Capo II - GESTIONE DELLE ENTRATE

- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Soggetti responsabili delle entrate

Capo III - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- Art. 8 - Attività di verifica e controllo
- Art. 9 - Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
- Art. 10 - Diritto di interpello
- Art. 11 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali
- Art. 12 - Sanzioni e Interessi

Capo IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 13 - Contenzioso e tutela giudiziaria
- Art. 14 - Autotutela
- Art. 15 - Accertamento con adesione

Capo V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

- Art. 16 - Forme di riscossione volontaria
- Art. 17 - Rimborsi
- Art. 18 - Forme di riscossione coattiva
- Art. 19 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
- Art. 20 - Sospensione e dilazione del versamento

Capo VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

- Art. 21 - Norme finali
- Art. 22 - Entrata in vigore
- Art. 23 - Formalità

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, e dell'art. 50 della L. 27/12/97, n. 449, ed in osservanza dei principi contenuti nella Legge 27.7.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi adottati dal T.U. della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15/12/97 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le disposizioni dello Statuto del contribuente, in quanto compatibili, si intendono applicabili anche a favore dei soggetti obbligati al pagamento delle entrate di carattere patrimoniale del Comune.
3. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione e applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.
4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e, più in generale, degli utenti dei servizi comunali.
5. A tale scopo, allorché il Comune deliberi norme regolamentari nuove o modificative di precedenti, ovvero nuove aliquote o tariffe per le quali è previsto il versamento spontaneo, onde facilitare l'utenza nella conoscenza delle stesse, ne dà pubblica comunicazione, utilizzando gli strumenti di informazione locale, nonché l'informazione elettronica, se attivata.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o comunque aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare specifico Regolamento, comunque compatibile con i criteri generali stabiliti nel presente atto; ove non venga adottato il suddetto Regolamento e per quanto non regolamentato, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 4

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale provvede a stabilire agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, nei regolamenti riguardanti le singole entrate, purché entro i limiti resi facoltativi dalla legge statale.

Art. 5

Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale, così da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di sua competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

3. In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. lgs. 446/97.

CAPO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle singole entrate, sulla base dei criteri dettati al riguardo dall'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e in conformità alle altre disposizioni di legge disciplinanti la materia.

2. La forma di gestione prescelta deve rispondere ai criteri di economicità, efficienza ed efficacia.

Art. 7

Soggetti responsabili della gestione delle entrate nel caso di gestione diretta

1. Sono responsabili della gestione delle entrate i funzionari nominati dalla Giunta comunale secondo le modalità previste nelle leggi disciplinanti i singoli tributi e i funzionari responsabili dei singoli settori o servizi nominati dal Sindaco ed ai quali dette entrate risultino affidate dalla Giunta nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o atto equivalente.

2. In particolare, il funzionario responsabile di cui al precedente comma:

- a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento ed applica le sanzioni;
- b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- c) appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione anche coattiva;
- d) dispone i rimborsi;
- e) partecipa al procedimento contenzioso come disposto dall'art. 13;
- f) esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14;

- g) in caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente la regolarità dell'attività svolta dal concessionario, in modo che la stessa risulti conforme alle prescrizioni di legge ed a quelle regolamentari, nonché alle disposizioni dettate dal contratto d'appalto;
- h) compie ogni altra attività di gestione, non riservata agli organi istituzionali del Comune;
- i) assume le iniziative atte a facilitare l'adempimento da parte dei soggetti obbligati, mettendo a loro disposizione modelli, stampati, regolamenti.

CAPO III - ATTIVITÀ DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 8

Attività di verifica e controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo degli adempimenti posti a carico dei soggetti obbligati, emettendo eventuali atti di liquidazione o di accertamento.
2. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile, qualora riscontri inadempimenti o comportamenti irregolari, compatibilmente con le esigenze del proprio ufficio, prima di emettere provvedimenti di recupero o sanzionatori, invita il soggetto obbligato a fornire chiarimenti, entro un termine non inferiore a 30 giorni.
3. Nell'esercizio dell'attività tributaria, il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, improntati anche al principio della buona fede.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre amministrazioni pubbliche indicate dallo stesso.
5. La Giunta comunale, annualmente, predispone un piano di indirizzo dell'attività di accertamento dell'Ufficio Tributi, tenuto conto dell'attività obbligatoria del predetto Ufficio e delle risorse personali e strumentali disponibili.

Art. 9

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per le occupazioni di spazi e aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari, e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributi, con modalità da concordare.
3. Può essere richiesto agli uffici comunali di divulgare agli utenti che ai medesimi si rivolgono per quanto di loro competenza, note informative e questionari già predisposti dall'ufficio tributi.

Art. 10

Diritto di interpello

1. Il soggetto interessato può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione delle deliberazioni e delle norme regolamentari emanati dal Comune medesimo, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, fornendo ivi la soluzione che egli intenda adottare. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. Il funzionario responsabile, entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta e motivata, da comunicare al richiedente mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'interpello deve essere rigettato se il caso sottoposto è stato oggetto di circolari o di risoluzioni ministeriali.
4. La risposta vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. L'efficacia della risposta si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune. Qualora la risposta non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 2, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
5. Eventuali atti impositivi e sanzionatori emanati in difformità dalla risposta, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni legislative, sono da ritenersi nulli.
6. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione entro il termine di cui al comma 2.
7. In caso di atto impositivo, emesso dal Comune entro i 60 giorni successivi a quello della comunicazione della risposta in difformità della soluzione fornita, essendo, nel frattempo, intervenute variazioni legislative concernenti la fattispecie oggetto dell'interpello, non si applicano sanzioni a carico del contribuente se questo si è già comportato come indicato nella risposta.
8. Il Comune è tenuto a dare risposta esplicita alla istanza di interpello nel termine indicato nel comma 2. In caso di mancato riscontro nel termine suddetto oppure di risposta diversa da quella data in precedenza, il Comune recupera l'imposta eventualmente dovuta con i relativi interessi, senza l'irrogazione di sanzioni, a condizione che il contribuente non abbia ancora posto in essere il comportamento specifico eventualmente prospettato o dato attuazione alla norma oggetto di interpello.

Art. 11

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali

- 1 Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame, anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sottoscrizione dell'avviso entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.
3. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nonché degli atti di liquidazione delle entrate extratributarie del comune, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente od il responsabile del servizio dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.
4. I messi possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché tra soggetti

che, per qualifica professionale, esperienza, capacità e affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità.

5. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

6. Il comune con provvedimento adottato dal responsabile del servizio competente, può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione delle altre entrate, iscritti all'albo di cui all'articolo 53, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Si applicano le disposizioni dell'articolo 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative all'efficacia del verbale di accertamento.

7. I poteri di cui al comma 6 non includono, comunque, la contestazione delle violazioni delle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici degli enti locali.

8. Le funzioni di cui al comma 6 sono conferite ai dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, ed il superamento di un esame di idoneità.

9. I soggetti prescelti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso, né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

10. Le spese di notifica sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal ministero delle finanze.

Art. 12

Sanzioni e Interessi

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471, 472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.

2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta né sulla attività di accertamento del Comune.

3. La misura annua degli interessi è determinata dal Comune, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento. In assenza di tale determinazione, gli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate tributarie sono fissati nelle stesse misure previste per i tributi erariali, mentre per quelle patrimoniali trova applicazione il saggio legale.

CAPO IV - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 13

Contenzioso e tutela giudiziaria

1. Compete alla Giunta comunale la costituzione in giudizio del Comune. La rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco, mentre l'assistenza tecnica di carattere tributario è di regola affidata ai dipendenti del comune delegati dal Sindaco.
2. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Sindaco può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno, con provata esperienza nella specifica materia.

Art. 14

Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento od alla sospensione totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) evidente errore logico;
 - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Art. 15

Accertamento con adesione

1. Si applicano, per le entrate tributarie, l'accertamento con adesione così come stabilito dalla normativa vigente in materia.
2. Il presente istituto non può trovare applicazione nel caso di avvisi di liquidazione o quando la pretesa è definibile in modo oggettivo, quali la rendita catastale, la superficie, o mediante l'interpretazione di disposizioni di legge o di regolamento.
3. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

CAPO V - RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art. 16

Forme di riscossione volontaria

1. La riscossione volontaria delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono favorire i soggetti obbligati ad eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, anche facendo pervenire al loro domicilio modelli precompilati di versamento elettronici.
3. In ogni caso, l'obbligazione tributaria si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente o chi per esso effettua il versamento all'incaricato della riscossione.

Art. 17

Rimborsi

- 1.. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 18

Forme di riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate viene effettuata, a discrezione dell'Ufficio Tributi, con la procedura prevista dal D.P.R. 29/09/1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4 dello articolo 52 del D.Lgs. 446/97.
2. L'atto di riscossione coattiva dei tributi il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

CAPO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 19

Limite minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Salvo che lo specifico regolamento non disponga diversamente, non si fa luogo ad azioni di recupero od a rimborsi quando l'importo complessivo da recuperare o rimborsare risulta non superiore di 2,58 €.
2. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 20

Sospensione o differimento dei versamenti

1. Con deliberazione di Giunta comunale i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico.

Art. 21

Dilazione dei versamenti per casi individuali ed eccezionali

1. Ai sensi dello articolo 19 del DPR 600 del 1973, l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore ad euro 25.822,84, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.
 2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.
 3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico non può più essere rateizzato.
 4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
- 4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere alla riscossione coattiva nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto.

Art. 22

Norme finali

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione il Comune comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento costituisce norma generale per quanto riguarda tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali; costituiscono invece norme speciali, e quindi con carattere di prevalenza, quelle dei regolamenti comunali disciplinanti particolari tipi di entrate.
5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali concessionari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 15/12/97 n. 446.
6. Il regolamento è trasmesso all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale per la fiscalità Locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuto esecutivo ed entro lo stesso termine è reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Art. 23

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.